Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 29 DICEMBRE 1936-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 155ª estrazione del 15 dicembre 1936-XV.

(6237)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 134ª estrazione del 19 dicembre 1936-XV.

(6250)

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11,15, in udienza solenne, S. E. il signor Luigi Alberto Cariola, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV

(6240)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 2143.
Modificazioni al R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1523;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, è aggiunto il seguente comma:

« Agli esperti civili che fanno parte delle commissioni di cui al primo comma è corrisposto, per ogni riunione delle commissioni stesse, il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i funzionari statali del IX grado gerarchico ».

Art. 2. — All'art. 9 del medesimo R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, è aggiunto il seguente comma:

« Le Amministrazioni e gli Enti sopra menzionati designeranno un rappresentante effettivo ed un altro supplente ».

Art. 3. — Il presente decreto, che ha vigore dal 16 febbraio 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 novembre 1936-XV, n. 2144.
Disciplina degli Istituti di vigilanza privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, circa la disciplina delle guardie particolari giurate;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare al questore maggiori poteri sull'ordinamento e sulla vigilanza dei servizi assunti dagli Istituti di vigilanza privata;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento.

Il questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.

Art. 2. — Il questore può delegare ad un funzionario dipendente le attribuzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3. — Salvo il caso previsto dall'art. 139 della legge di P. S. le guardie particolari di cui all'art. 1 non possono essere distratte dal loro servizio.

Art. 4. — È attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.

Art. 5. — Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da Enti pubblici, altri Enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 6. — Le infrazioni al presente decreto sono punite a sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2146.
Modificazioni al regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 10 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, quale risulta modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251;

Visto il Regio decreto 14 giugno 1934-XII, n. 1169, concernente l'approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali;

Visto il Regio decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1471, che reca varianti al regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, approvato con Regio decreto 14 giugno 1934-XII, n. 1169, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Art. 12. — E' sostituito dal seguente:

« L'arma dei carabinieri reali comprende:

a) il comando generale dell'arma dei carabinieri reali;
b) 2 divisioni carabinieri reali;
c) 6 brigate carabinieri reali;
d) 1 scuola centrale carabinieri reali;
e) 20 legioni territoriali carabinieri reali;
f) 1 legione allievi carabinieri reali;
g) 1 banda dell'arma dei carabinieri reali.

Comprende, inoltre, alla dipendenza della legione territoriale di Roma:

h) 2 battaglioni carabinieri reali;
i) 1 gruppo squadroni carabinieri reali;
l) 1 squadrone carabinieri guardie del Re;

ed alla dipendenza della legione territoriale di Palermo:

m) 1 battaglione carabinieri reali ».

Le formazioni organiche dei suddetti reparti sono stabilite dalle tabelle graduali e numeriche di formazione di pace in vigore e dallo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali (1). »

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

« Il comando generale dell'arma è così costituito:

a) comandante generale (generale di corpo d'armata o di divisione);
b) ufficio del capo di S. M. del comando generale, suddiviso in vari reparti, secondo la materia da trattare;
c) ufficio di contabilità e revisione. »

Art. 19. — Nel secondo comma, la parola « divisioni » è sostituita dalla parola « gruppi ».

Art. 20. — Nel primo comma, le parole « le divisioni » sono sostituite dalle altre « i gruppi ».

(1) Per le colonie:
a) divisione carabinieri reali della Libia occidentale;
b) divisione carabinieri reali della Libia orientale;
c) compagnia carabinieri reali dell'Eritrea;
d) divisione carabinieri reali della Somalia.

Art. 25. — I commi *c*) e *d*) sono sostituiti dai seguenti:

« *c*) esercita comando diretto sulle divisioni carabinieri reali e sovraintende al regolare andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma, esplica, inoltre, le attribuzioni che le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi dell'amministrazione della guerra conferiscono ai comandanti di corpo d'armata;

« *d*) concede le licenze agli ufficiali generali comandanti di divisione e agli ufficiali addetti al comando generale; ».

Vi è aggiunto il seguente comma:

« *f*) richiede l'autorizzazione ai Ministeri della guerra e delle colonie di fare ispezionare i comandi e reparti dell'arma delle isole italiane dell'Egeo e delle colonie. »

Art. 26. — I commi *b*) e *c*) sono sostituiti dai seguenti:

« *b*) propone al Ministero della guerra, per ciascun grado di ufficiale dell'arma, i limiti di anzianità entro i quali, in base alla legge sull'avanzamento, si devono formare ogni anno i quadri di avanzamento;

« *c*) designa al Ministero della guerra i marescialli maggiori in possesso dei voluti requisiti per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo; ».

Vi è aggiunto il seguente comma:

« *d*) inoltra al Ministero della guerra le domande dei sottufficiali dei carabinieri reali in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma stessa. »

Art. 27. — I commi *d*) ed *e*) sono sostituiti dai seguenti:

« *d*) propone al Ministero della guerra, previo giudizio delle competenti autorità, il passaggio dei sottufficiali, esclusi i vicebrigadieri, nel ruolo del servizio sedentario;

« *e*) determina tutte le destinazioni in sede di promozione; determina i trasferimenti fra divisione e divisione e la destinazione nelle colonie, ai reparti d'istruzione dell'arma ed a cariche speciali presso Ministeri, comandi ed enti vari e i relativi esoneri.

Quando lo ritenga opportuno, dispone anche spostamenti fra legione e legione e nell'interno di esse. »

Art. 28. — È sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento dei sottufficiali e della truppa:

a) determina per ciascun grado di sottufficiale e di truppa i limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per coprire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi;

b) propone al Ministero della guerra i progetti di carattere legislativo riflettenti l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa; emana, per l'avanzamento stesso, le disposizioni applicative di carattere generale;

c) trasmette al Ministero della guerra, per il giudizio decisivo, gli specchi di avanzamento a scelta per meriti eccezionali riguardanti i sottufficiali;

d) in base alle vacanze nei rispettivi ruoli organici, determina le promozioni nei quadri dei sottufficiali e della truppa;

e) determina la nomina e la destinazione dei marescialli maggiori a cariche speciali e provvede per la esonerazione da tali cariche;

f) decide inappellabilmente sulle proposte di avanzamento a scelta e a scelta per meriti eccezionali nei gradi di truppa;

g) stabilisce le norme per il concorso all'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, nonchè quelle per l'abilitazione degli appuntati e carabinieri al grado di vicebrigadiere in caso di mobilitazione ».

Art. 29. — Nel comma *a*), alle parole « .... nell'arma di fanteria o in quella di cavalleria dei militari non più adatti al servizio speciale dell'arma; » sono sostituite le altre « in altre armi dei militari non più adatti al servizio speciale dell'arma. Decide inoltre sulle proposte di passaggio in altra arma degli stessi militari, per inettitudine che esuli dalla disciplina o comunque dalla volontà del militare; ».

I commi *c*), *d*) ed *e*) sono sostituiti dai seguenti:

« *c*) decide, per delega del Ministero della guerra, sulla perdita del grado dei militari di truppa in congedo illimitato o assoluto che tengano cattiva condotta morale o politica oppure che abbiano riportato una delle condanne previste dal regolamento sullo stato dei sottufficiali per la perdita del grado dei sottufficiali; decide sul passaggio ad altra arma dei militari di truppa in congedo non più moralmente idonei a servire nei carabinieri;

« *d*) decide sulle proposte di dispensa dal servizio dei sottufficiali;

« *e*) dispone i congedi d'autorità; ».

Art. 30. — E' sostituito dal seguente:

« Il comandante generale, per delega del Ministero della guerra:

« *a*) determina i limiti entro i quali i sottufficiali ed appuntati prenotati per contrarre matrimonio possono ottenerne l'autorizza-

zione, nelle proporzioni determinate dalla legge; e decide sulle domande per le quali i comandi di divisione hanno espresso giudizio contrario;

« b) concede i brevetti e le croci per anzianità di servizio militare ai sottufficiali e militari di truppa ».

Fra l'articolo 30 e l'articolo 31, alle parole « *Del generale di divisione comandante in 2°* » sono sostituite le seguenti « *Dei generali di divisione* ».

Art. 31. — E' sostituito dal seguente:

« I generali di divisione dei carabinieri reali dipendono direttamente ed esclusivamente dal comandante generale.

« Il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale e sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi. ».

Fra l'articolo 31 e l'articolo 32 sono soppresse le parole « *Del generale di divisione addetto al Comando generale* ».

Art. 32. — E' sostituito dal seguente:

« I generali di divisione dei carabinieri reali hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle che il comandante generale crederà opportuno di delegare loro:

a) esercitano il comando diretto sulle brigate dipendenti e sovraintendono al regolare andamento del servizio e della disciplina, nell'ambito della rispettiva giurisdizione;

b) esercitano il comando superiore sugli istituti di reclutamento e d'istruzione dell'arma (legione allievi e scuola centrale) assegnati alla rispettiva giurisdizione, curando che il loro indirizzo educativo e didattico sia in armonia colle direttive del comandante generale;

c) propongono al comando generale i provvedimenti necessari per assicurare l'uniformità e regolarità del funzionamento dei dipendenti reparti dell'arma e tengono informato il comando generale stesso delle più importanti questioni che si prospettano circa il loro andamento generale;

d) richiedono al comando generale l'autorizzazione a ispezionare o far ispezionare i comandi e reparti dell'arma delle Isole italiane dell'Egeo e delle colonie;

e) dispongono i trasferimenti dei sottufficiali e militari di truppa da una all'altra delle dipendenti legioni appartenenti a brigate diverse;

f) concedono le licenze agli ufficiali generali comandanti di brigata e ai comandanti degli istituti di reclutamento e di istruzione dell'arma, posti alle loro dipendenze;

g) esprimono giudizio inappellabile sulle domande di ammissione degli aspiranti a concorrere all'avanzamento a scelta e su quelle per l'ammissione al concorso dei marescialli maggiori aspiranti alla nomina a cariche speciali;

h) autorizzano la concessione delle rafferme annuali a titolo di esperimento;

i) concedono l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e appuntati, nei limiti stabiliti dal comando generale, inoltrando invece a quest'ultimo, per le sue decisioni, le domande per le quali il loro giudizio fosse negativo.

« Ai fini dell'alta vigilanza visitano, quando ve ne sia motivo, i comandi dipendenti per prendere conoscenza dell'attività e del rendimento degli ufficiali e delle questioni di maggiore importanza e per regolare i rapporti fra i comandi gerarchici, sulla base delle pratiche esigenze del servizio e delle rispettive competenze. ».

Fra l'articolo 32 e l'articolo 33 alle parole « *Dei generali di brigata ispettori di zona* » sono sostituite le altre « *Dei generali di brigata* ».

Art. 33. — E' sostituito dal seguente:

« I generali di brigata dei carabinieri reali dipendono direttamente dai comandi di divisione dei carabinieri reali per tutto quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento in genere delle legioni e reparti di loro giurisdizione.

« Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni che, all'infuori dello speciale servizio loro d'istituto, i carabinieri reali hanno in comune con le altre truppe del Regio esercito, dipendono personalmente dal comandante di corpo d'armata.

« Essi corrispondono direttamente coi comandi di corpo d'armata e coi comandi di difesa territoriale per i compiti di carattere militare affidati ai comandi dell'arma dei carabinieri reali che hanno sede nel rispettivo territorio. ».

Art. 34. — E' sostituito dal seguente:

« I generali di brigata dei carabinieri reali:

a) esercitano il comando diretto sulle legioni e altri reparti della giurisdizione, svolgendo un'alta vigilanza sull'andamento della disciplina e del servizio d'istituto; rivolgono in merito le proposte del caso al comando di divisione e alle altre autorità competenti;

b) propongono al comando di divisione i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti reparti dell'arma e tengono informato il comando stesso del loro andamento e delle loro necessità;

c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine intervenendo, quando sia il caso, con provvedimenti intesi a imprimere buona direzione a ogni ramo del servizio;

d) si assicurano che i comandi dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed ispirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

e) si assicurano che nei singoli comandi e uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

f) presiedono all'istruzione e all'addestramento professionale degli ufficiali dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi nell'arma;

g) disimpegnano quegli speciali incarichi, che, per fatti di particolare importanza, il Ministero dell'interno richiedesse di affidare loro;

h) dietro particolare incarico che il comando generale dovesse — per richiesta del Ministero della guerra o di quello dell'interno — loro affidare, per speciali esigenze militari, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, eventualmente provvedono — di concerto con le autorità militari o con il prefetto competente — anche al coordinamento dei servizi dell'arma nel territorio delle dipendenti legioni e alla ripartizione del personale ad esse assegnato, per straordinari compiti d'istituto;

i) dispongono i trasferimenti dei sottufficiali e militari di truppa da una all'altra delle legioni dipendenti;

l) concedono le rafferme triennali;

m) concedono le licenze ai comandanti di legione, previo il nulla osta dell'autorità militare interessata. ».

Art. 35. — E' sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'alta vigilanza sui comandi dipendenti, i generali di brigata:

a) visitano ciascuna delle dipendenti legioni una volta all'anno;

b) visitano singolarmente quei comandi d'ufficiale presso i quali, per qualche determinata ragione, possa riuscire utile un controllo, tenendo presente che questo, mentre deve riferirsi all'andamento generale del comando visitato e degli organi dipendenti, non deve scendere alla stazione, se non per valutare i riflessi dell'azione di comando. ».

Art. 36. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I comandanti di legione adempiono agli obblighi imposti ai comandanti di corpo dai regolamenti e dai codici penali militari ».

Art. 37. — E' sostituito dal seguente:

« I comandanti di legione dipendono direttamente dai comandi di brigata dell'arma per tutto quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento delle legioni stesse; nonchè dal comando generale per quelle questioni per cui è consentito il tramite diretto.

« Per quanto ha tratto all'osservanza delle disposizioni militari locali estranee al servizio d'istituto, dipendono dai comandi delle divisioni di fanteria e dai comandi di zona militare, a seconda delle attribuzioni. ».

Art. 38. — Vi sono aggiunte le parole: « e dalle altre vigenti disposizioni. ».

Art. 40. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Concedono le rafferme annuali rimettendo però gerarchicamente al comando generale per le sue decisioni le domande sulle quali il loro giudizio fosse negativo ».

Fra l'articolo 41 e l'articolo 42, alle parole « *Attribuzioni dei gestori* » sono sostituite le parole « *Attribuzioni dei relatori* ».

Art. 42. — Nel primo comma alla parola « gestore » è sostituita la parola « relatore ».

Art. 43. — Nel primo comma, alla parola « divisione » è sostituita la parola « gruppo ».

Art. 64. — Nel primo comma, alla parola « divisione » è sostituita la parola « gruppo ».

Art. 72. — Nel terzo comma, alla parola « divisione » è sostituita la parola « gruppo ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. **2146**.
Trasformazione del Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino in Regio istituto tecnico industriale del cuoio e derivati di Torino ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale ed il regolamento relativo approvato col R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 2070, che riordina il Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino;
Vista la pianta organica del predetto Istituto approvata con decreti Ministeriali 16 marzo 1925-III, e 10 aprile 1928-VI, registrati il 25 aprile 1925-III, e il 24 aprile 1928-VI;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Visto il R. decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1083, contenente disposizioni sugli Istituti e Scuole di istruzione tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, che approva i programmi, gli orari e i raggruppamenti di materie nelle Scuole e Istituti di istruzione tecnica;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, che approva gli orari e i programmi delle Scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;
Visto il R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1705, che aggiunge altri raggruppamenti di materie ed equiparazioni di cattedre a quelli previsti rispettivamente dal R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, e del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 16 settembre 1936-XIV, il Regio Istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino, è trasformato in Regio istituto tecnico industriale, con annessa una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale, ed assume la denominazione di Regio istituto tecnico industriale del cuoio e derivati. Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.
E' approvato l'unito statuto visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 93. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico industriale del cuoio e derivati di Torino.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico industriale del cuoio e derivati di Torino ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico per la conceria e la chimica conciaria che abilita all'esercizio di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:
1° una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa è costituita da un corso biennale con specializzazione per tecnici di calzaturifici meccanici e rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico relativo alla predetta specializzazione;
2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2. — L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio di un anno per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per la conceria e la chimica conciaria.
L'anno preparatorio, il corso superiore e la scuola tecnica constano ciascuno di un solo corso completo di classi.
Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3. — L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
c) di un contributo della Cassa di risparmio di Torino;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4. — Sono forniti dal comune di Torino i locali e la relativa manutenzione, la illuminazione, il riscaldamento e la provvista d'acqua per tutti i servizi dell'Istituto.

Art. 5. — Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Torino;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Torino;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Oltre le mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gl'insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11. — La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13. — Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico, corso superiore e corso preparatorio e della scuola tecnica, sono quelle indicate dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837.

Art. 14. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica (per l'Istituto), e di licenza (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve esser stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. — Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà collocato ed inquadrato a norma dell'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17. — I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18. — Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica del Regio Istituto tecnico industriale del cuoio e derivati di Torino.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Gruppo *A* Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. Matematica fisica	1	Ruolo *A* Gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	—	Nel corso superiore; matematica anche nel corso preparatorio.
3. Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale - Laboratorio chimico - Esercitazioni di chimica analitica.	1	id.	—	Nel corso superiore.
4. Chimica organica - Analisi tecniche e relative esercitazioni - Tecnologia della concia e della tintura delle pelli.	1	id.	—	Id.
5. Chimica industriale - Microscopia e microbiologia conciaria ed esercitazioni relative - Scienze naturali.	1	id.	—	Nel corso superiore; scienze naturali anche nel corso preparatorio.
6. Lettere italiane e storia	—	—	1	
7. Italiano	—	—	1	
8. Geografia	—	—	1	
9. Lingua straniera	—	—	1	
10. Meccanica-macchine	—	—	1	
11. Disegno	—	—	1	
12. Chimica-fisica	—	—	1	
13. Impianti di conceria e disegno relativo	—	—	1	
14. Produzione e commercio delle pelli	—	—	1	
15. Tecnologia dei cuoi e delle pelli	—	—	1	
16. Elettrotecnica	—	—	1	
17. Elementi di diritto	—	—	1	
18. Religione	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
19. Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista, geografia)	—	—	1	
20. Matematica	—	—	1	
21. Elementi di fisica e di chimica	—	—	1	
22. Elementi di elettrotecnica	—	—	1	
23. Meccanica e macchine	—	—	1	
24. Macchine per calzaturifici	—	—	1	
25. Disegno professionale	—	—	1	
26. Tecnologia dei cuoi, delle pelli e delle calzature	—	—	1	
27. Contabilità industriale	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Assistente	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina conciatore	1	id.	—	
3. Capo officina per il calzaturificio	—	—	1	
4. Sottocapo officina conciatore	—	—	1	
5. Sottocapo officina per il calzaturificio	—	—	1	
6. Sottocapo officina meccanico	—	—	1	
7. Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	
8. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Bidelli	5	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2147.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Saturno e Raffaele Zucchini » con sede in Lugo (Ravenna).

N. 2147. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Saturno e Raffaele Zucchini » con sede in Lugo (Ravenna), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2148.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero Famiglia Bianchi » in Cumiana.

N. 2148. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero Famiglia Bianchi » in Cumiana, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2149.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Orfanotrofio « Ferretti-Pilotti » in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

N. 2149. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Orfanotrofio « Ferretti-Pilotti », in Castiglione delle Stiviere (Mantova), nel senso che l'attività assistenziale ed erogativa dell'Istituto abbia a rivolgersi ad orfani di sesso maschile, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2150.
Fusione dell'Ospedale degli uomini e dell'Ospedale delle donne in unico ente denominato « Ospedale civile di Velletri » con sede in Velletri.

N. 2150. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Ospedale degli uomini e l'Ospedale delle donne, con sede in Velletri, vengono fusi in unico ente da denominarsi « Ospedale civile di Velletri » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 dicembre 1936-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali della Cassa rurale di Sartano (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Sartano (Cosenza);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Sartano (Cosenza) sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6243)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la sentenza del Regio tribunale di Isernia (Campobasso), in data 17 novembre 1936-XV, con la quale viene dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso);

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso) e la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6253)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 dicembre 1936-XV.

Concessione della garanzia statale alle obbligazioni miste ventennali denominate « Serie speciale Gestione IRI-MARE ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, in virtù dei quali l'Istituto per la ricostruzione industriale è stato autorizzato a sottoscrivere il capitale della Società Finanziaria Marittima (FINMARE) - anonima con sede in Roma, con capitale fino a L. 900 milioni, e ad emettere in corrispondenza una o più serie di obbligazioni denominate « Serie speciale Gestione IRI-MARE », della durata massima di venti anni, fruttanti un interesse minimo del 4,50 % in ragione d'anno;

Ritenuto che in data 17 dicembre 1936-XV, per atti notar Capo di Roma, è stata costituita la detta Società Anonima Finanziaria Marittima (FINMARE), il cui capitale è stato sottoscritto per la totalità di L. 900 milioni e sarà per intero versato alla data del 2 gennaio 1937-XV;

Visto l'art. 6 del predetto R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, che autorizza ad accordare alle obbligazioni di cui sopra la garanzia dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale in data 19 dicembre 1936-XV che approva il regolamento del prestito da pubblicarsi, a norma dell'art. 5 del Regio decreto-legge sopra citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

È accordata, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento di un interesse annuo fisso del 4,50 %, da corrispondersi in due rate semestrali uguali posticipate, ad una serie speciale di obbligazioni miste ventennali denominata « Serie speciale Gestione IRI-MARE » che l'Istituto per la ricostruzione industriale emetterà per l'ammontare di L. 900 milioni a norma dell'art. 5 del predetto R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, in corrispondenza di n. 1.800.000 azioni da L. 500 cadauna, pari complessivamente ad un valore nominale di L. 900 milioni, della Società Finanziaria Marittima (FINMARE) con sede in Roma, le quali azioni saranno costituite presso l'Istituto per la ricostruzione industriale in gestione speciale.

L'osservanza delle norme prescritte dal regolamento del prestito sarà accertata da un delegato del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6252)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 dicembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6245)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1936-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Treviso, delimitata dai seguenti confini:

a sud, strada dalla Chiesa di Paese per Sovernigo-Castagnole, sino all'incrocio con la strada provinciale Feltrina (deposito munizioni);

a est, strada provinciale Feltrina, dall'incrocio con la strada Paese-Castagnole (deposito munizioni), sino a Postioma;

a nord, strada da Postioma a Vedelago, sino al bivio di Cascina Fontana per Paese;

a ovest, strada per San Luca da Musano a Paese, da Cascina Fontana alla Chiesa di Paese;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 gennaio 1935, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(6248)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1936-XV.

Costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno per il biennio 1937-1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 4 e 22 dicembre 1934-XIII, con i quali venne provveduto alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno, per il biennio 1935-1936;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, portante modifiche di alcune disposizioni inerenti le Borse;

Sentita la Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Sono nominati presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio:

Zeitun comm. Giacomo, per la Borsa di Roma.
Folz comm. Michele, per la Borsa di Milano.
Caffarena gr. uff. dott. Tito, per la Borsa di Genova.
Benso comm. Giuseppe, per la Borsa di Torino.
Grimaldi comm. avv. Paolo, per la Borsa di Napoli.
Bisogni Collamarini cav. dott. Arrigo, per la Borsa di Trieste.
Forti cav. dott. Giuseppe, per la Borsa di Firenze.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(6253)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1936-XV.

Determinazione del quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi dagli stabilimenti industriali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625 (colture del cotone e produzione dei succedanei).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, contenente provvedimenti per l'attuazione del precitato R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto Cotoniero Italiano, in ordine al quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi dall'industria cotoniera, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, sopra menzionato;

Decreta:

Il quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi, per il periodo compreso tra il 1° dicembre 1936-XV e il 30 novembre 1937-XVI, dagli stabilimenti industriali indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, è determinato in cinque milioni di chilogrammi di fiocco di canapa cotonizzata.

Il predetto quantitativo sarà ritirato dall'Istituto Cotoniero Italiano alle scadenze che saranno determinate dall'Istituto medesimo, d'intesa con la Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

(6219)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 21 dicembre 1936-XV, alla Presidenza del Senato, in data 17 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

(6263)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha comunicato alla Presidenza del Senato, in data 17 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

(6264)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 dicembre 1936-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936 fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

(6249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida.

L'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli senatori del Regno.

Roma, 23 dicembre 1936 - Anno XV

I senatori questori: NOMIS DI COSSILLA — SCALORI.

(6265)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei rii Miano e Vestana in provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 11 dicembre 1936-XV, n. 4706, è stato approvato l'elenco suppletivo in data 21 luglio 1936 dei terreni da sistemare nel bacino montano dei rii Miano e Vestana, affluenti del torrente Parma, in territorio del comune di Corniglio.

(6205)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 27 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Moroni Fiori Innocenzo, podestà del comune di S. Oreste — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Consolidato 3,50 per cento, rendita L. 462.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 9 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Inguaggiato Giuseppe fu Onofrio per conto Ospedale psichiatrico di Palermo — Titoli del Debito pubblico: 6 cartelle Consolidato 3,50 per cento, rendita L. 185,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 12 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Zanettini Guglielmo fu Carlo, cassiere principale del Banco di Napoli in Firenze — Titoli del Debito pubblico: per affogliamento obblig. Ferr. livornesi n. 7859, serie *A*, L. 500 capitale.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: POTENZA.

(6005)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 11 dicembre 1936-XV il sig. dott. Giorgio Gasperi Campani fu Arturo, notaio residente ed esercente in Firenze, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6198)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	822812	91 —	Liuzzi *Imelda* fu Prospero, nubile, dom. in Genova, con annotazione di ipoteca.	Liuzzi *Imelde* ecc. come contro.
»	445854	115,50	*Pagano* Paolo fu Pietro, dom. a S. Margherita Ligure (Genova) con annot. di ipoteca.	*Pagan* Paolo ecc. come contro.
»	597728	91 —	Pagan Paolo fu Pietro, dom. a S. Margherita Ligure (Genova) con annotazione di ipoteca per la cauzione dovuta da Liuzzi *Imelda* fu Prospero, moglie del titolare, quale contabile per il servizio postale, telegrafico e telefonico.	Pagan Paolo fu Pietro, dom. a S. Margherita Ligure (Genova) con annotazione di ipoteca per la cauzione dovuta da Liuzzi *Imelde*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	496281	644 —	Dalrè Giuseppe fu Antonio, dom. in Mori (Trento) con usufrutto vitalizio a Marthyn *Vittorino* fu Michele dom. in Borgofranco d'Ivrea (Aosta).	Dalrè Giuseppe fu Antonio, dom. in Mori (Trento) con usufrutto vitalizio a Marthyn *Amabile-Valentino-Vittorino* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	285638	94,50	Grandazzi *Maria* fu Battista, minore, sotto la p. p. della madre Allioli Margherita, dom a Cannobio (Novara).	Grandazzi *Pasqualina-Maria-Teresa* ecc. come contro
»	612442	52,50	Casavecchia *Giuseppe* fu Vincenzo, dom a Guarene (Cuneo) con ipoteca cauzionale a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo.	Casavecchia *Carlo-Giuseppe* ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	220290	700 —	Di Lauro Candida fu Antonio, moglie di *Abbatessa* Luigi, dom. in Francavilla Fontana (Brindisi).	Di Lauro Candida fu Antonio, moglie di *Abbadessa* Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	475094	56 —	*Borione* Agostino fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Fontana Eugenia fu Pietro, dom. in Torino.	*Borrione* Agostino, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	156220	654,50	Canevari *Clotilde* fu Costantino ved. di Polarolo *Giuseppe* dom. in Alessandria.	Canevari *Angela-Luigia-Clotilde* fu Costantino, ved. di Polarolo *Bernardo-Antonio-Giuseppe*, dom. in Alessandria.
	326662	525 —	Canevari *Clotilde* fu Costantino ved di *Pollarolo-Giuseppe* dom. in Alessandria	Come la precedente.
»	158546	56 —	Carnelli Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia ved. Carnelli *Giuseppe*, dom. a Turate (Como).	Carnelli Maria fu *Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia ved. Carnelli *Paolo*, dom. a Turate (Como)
»	183302	63 —	Carnelli Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia, ved. Carnelli, dom. a Turate (Como).	Carnelli Maria fu *Paolo* ecc. come contro.
»	201735	178,50	Carnelli Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia, ved. Carnelli, dom. a Turate (Como)	Carnelli Maria fu *Paolo* ecc. come contro.
»	308570	52,50	Carnelli Maria fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia, ved. Carnelli *Giovanni*, dom. a Turate (Como).	Carnelli Maria fu *Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia ved. Carnelli *Paolo*, dom. a Turate (Como).
»	77115	115,50	Galleani D'Agliano *Filomena* fu Pio, nubile, dom. a Torino.	Galleani D'Agliano *Maria-Giuseppa-Filomena* fu Pio, nubile, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	694534	35 —	Scala *Cua Giovannina* fu Domenico, moglie di Gallo *Alessandro*, dom. a Rueglio (Torino).	Scala *Coa Giovanna* fu Domenico, moglie di Gallo *Luigi-Alessandro*, dom. a Rueglio (Aosta).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1936 - XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(5951)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 13.**

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 % (1934) del certificato del consolidato 5 % n. 299 099 della rendita annua di L. 400, intestato ad Amici Angelo di Luigi, minore sotto la patria potesta del padre domiciliato a Quindici (Avellino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni immobili siti in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 dicembre 1936-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare alcuni immobili da servire per la costruzione in Roma (Lungotevere Ripa) della sede centrale dell'Opera stessa.

(6193)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 16 ottobre al 31 ottobre 1936-XV.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Alessandria	Campagna Monfer.	B	—	1
Id.	Cerreto Grue	B	—	1
Aosta	Ivrea	B	—	1
Arezzo	Cortona	B	1	—
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Valenzano	O	—	1
Campobasso	San Marziano	B	1	—
Catania	Mascali	B	—	1
Catanzaro	Cirò	O	—	1
Cosenza	Paola	B	2	—
Cuneo	Guarene	B	—	1
Id.	Roddi	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Foggia	Foggia	B	—	1
Id.	S Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Volturino	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Roccadarce	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
Id.	Vico nel Lazio	B	—	1
Gorizia	Plezzo	B	—	1
Littoria	Minturno	B	—	1
Matera	Stigliano	O	—	1
Messina	Barcellona	B	—	1
Id.	Pozzo di Gotto	B	—	1
Milano	Lainate	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Nuoro	Crune	E	—	1
Pisa	S Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Calvera	O	3	2
Id.	Rionero in Volture	O	—	1
Id.	San Chirico Raparo	O	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Reggio di Calab.	Africo	O	—	2
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Trapani	Castellam. del Golfo	E	—	1
Varese	Angera	B	—	1
			7	41
Carbonchio sintomatico				
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Sale Marasino	E	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	5	—
Id.	San Demetrio Corona	B	4	—
Nuoro	Escalapano	B	—	2
Trento	Castello Tesino	B	—	1
Verona	Boscochiesanuova	B	—	1
Vicenza	Schiavon	B	—	1
			9	7
Afta epizootica				
Aquila degli Ab.	Avezzano	B	1	—
Id.	Castellaflume	O	1	—
Id.	Ortona	B	4	—
Id.	Ortucchio	B	4	—
Id.	Trasacco	B	1	—
Id.	Luco de' Marzi	B	—	2
Id.	Rocca di Mezzo	B	2	—
Id.	Secinaro	B	—	1
Bergamo	Urgnano	B	—	1
Bologna	Imola	B	—	4
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Ospedaletto	B	1	—
Campobasso	Agnone	B	8	—
Id.	Belmonte del Sannio	B	7	—
Id.	[illegible]otta	B	17	—
Id.	Ciorlano	B	8	—
Id.	Carovilli	B	8	—
Id.	Castelpizzuto	B	1	—
Id.	Filignano	B	10	1
Id.	Fontegreca	B	6	—
Id.	Prata Sannita	B	29	—
Id.	Pratella	BOS	18	—
Id.	Rionero Sannitico	B	4	—
Id.	Roccasicara	B	—	1
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	—	2
Id.	San Pietro Avelloma	B	1	—
Id.	Vastogirardi	B	1	—
Chieti	Atessa	B	—	1
Segue: Afta epizootica				
Chieti	Casoli	B	—	1
Id.	Cast. Messer Marino	B	1	—
Id.	Colledimacine	B	1	—
Id.	Fresagrandinaria	B	2	—
Id.	Gamberale	B	1	—
Id.	Guardiagrele	B	2	—
Id.	Montazzoli	B	1	—
Id.	Montenerodomo	B	2	—
Id.	Palena	BO	2	—
Id.	Pizzoferrato	B	1	—
Id.	Roccaspinalveti	B	2	—
Id.	Roie del Sangro	BS	—	1
Id.	Roselle	B	1	—
Id.	S. Martino sulla M.	B	1	—
Id.	Torricella Peligna	B	1	—
Id.	Vacri	B	1	—
Como	Seprio	B	—	1
Cremona	Casalbuttano	B	—	1
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	B	—	1
Id.	Vaglia	B	—	1
Id.	Scarperia	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	—	1
Id.	Ortanova	O	—	2
Id.	Foggia	O	—	5
Id.	Ascoli Sariano	O	—	3
Id.	Sansevero	O	—	4
Id.	Troia	O	—	1
Id.	Biccari	O	—	1
Id.	Manfredonia	O	—	4
Id.	Lesina	O	—	2
Id.	Lucera	O	—	6
Frosinone	Acquafondata	O	1	15
Id.	Cassino	O	6	2
Littoria	Littorio	B	6	—
Id.	Minturno	B	1	1
Id.	Castelforte	B	—	1
Messina	Villafranca Tirrena	B	—	1
Napoli	Galluccio	B	1	—
Id.	Marzano Appio	B	3	—
Id.	Napoli	B	1	—
Id.	Pietravairano	B	1	—
Id.	Rocca d'Evandro	B	1	—
Id.	San Pietro Infine	B	1	2
Parma	Sorbolo	B	—	1
Piacenza	Castelvetro	B	1	—
Pistoia	Ponte Bugianese	B	1	—
Potenza	Rapone	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Rieti	Concerviano	O	2	—
Id.	Greccio	B	1	—
Id.	Longone	B	2	—
Id.	Magliano	B	1	—
Id.	Rieti	B	2	2
Id.	Salisiano	B	2	—
Roma	Roma	B	—	3
Salerno	Battipaglia	B	3	—
Id.	Campagna	B	1	2
Id.	Capaccio	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Pontecagnano	B	1	—
Id.	Serre	B	1	—
Teramo	Contraguerra	B	1	—
Terni	Baschi	B	1	—
Id.	Montecastrilli	B	1	—
Id.	Ficulle	B	1	—
Id.	Monteleone d'Orvieto	B	1	—
Id.	Fabro	B	1	—
Id.	Porano	B	1	—
Id.	Otricoli	B	1	—
Torino	Fenestrelle	B	5	—
Id.	Mattie	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Trento	Peio	B	5	14
			185	95
Malrossino dei suini				
Aquila degli Ab.	Arezzo	S	—	1
Ascoli Piceno	Rapagnano	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Belluno	Santa Giustina	S	—	1
Id.	S. Stefano di Cadore	S	—	2
Id.	Sedico	S	—	1
Id.	Vigo di Cadore	S	—	1
Bologna	Pieve di Cento	S	1	—
Segue: Malrossino dei suini.				
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	1
Brescia	Muscoline	S	—	1
Campobasso	Castellino sul Bifer.	S	1	—
Como	Como	S	1	—
Cosenza	Amantea	S	—	1
Id.	Bisignano	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	11
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Faeto	S	—	1
Id.	Cagnano Varano	S	—	1
Macerata	Macerata	S	—	1
Padova	Carmignano Brenta	S	—	1
Id.	Casale di Scodosia	S	—	1
Id.	Este	S	1	1
Id.	Calzignano	S	1	—
Id.	Megliadino S. Vitale	S	—	1
Id.	Piacenza d'Adigo	S	1	—
Id.	Ponso	S	1	—
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Saccolongo	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	3
Parma	Noceto	S	1	2
Piacenza	Piacenza	S	1	—
Ravenna	Cervia	S	—	1
Rovigo	Fiesso Umbertiano	S	2	—
Teramo	Teramo	S	—	4
Trento	Bronzolo	S	—	2
Id.	Ora	S	—	1
Treviso	Susegana	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	8
Udine	Clanzetto	S	—	1
Id.	Codroipo	S	1	3
Id.	S. Maria La Longa	S	—	2
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Verona	S. Anna Alfaedo	S	1	1
Vicenza	Sossano	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	2
			17	63
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	19	1
Id.	Bucine	S	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	1	—
Id.	Cavriglia	S	15	—
Id.	Cortona	S	14	—
Id.	Foiano alla Chiana	S	5	—
Id.	Montevarchi	S	2	—
Ascoli Piceno	Falerone	S	—	1
Bologna	Zola Predosa	S	1	—
Id.	Castel d'Argile	S	1	—
Id.	Molinella	S	14	2
Id.	Castelmaggiore	S	1	—
Brescia	Gambara	S	—	1
Id.	Verolanuova	S	—	1
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	S	1	—
Chieti	Fara Filiorum Petri	S	1	—
Como	Valmorea	S	1	—
Novara	Novara	S	3	—
Id.	Galliate	S	1	—
Padova	Codevigo	S	—	1
Parma	Collecchio	S	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	S	—	1
Id.	Treversetolo	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	—	1
Pesaro Urbino	Mondavio	S	—	5
Id.	Pergola	S	—	3
Id.	S Lorenzo in Campo	S	—	6
Piacenza	Castellarquato	S	1	—
Reggio nell'Em.	Sant'Ilario Enza	S	—	1
Rovigo	Bergantino	S	—	1
Id.	Taglio di Po	S	2	—
Siena	Montepulciano	S	10	—
Id.	Poggibonsi	S	5	—
Id.	Radda nel Chianti	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	4	—
Terni	Fabro	S	1	—
Treviso	Roncade	S	2	—
Id.	S. Vendemiano	S	2	—
Udine	Codroipo	S	—	1
Venezia	Iesolo	S	1	—
Id.	S. Annone Veneto	S	1	—
			114	25

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Morva.			
Alessandria	Acqui	E	—	2
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
Trapani	Castell. del Golfo	E	—	1
			1	4
	Rabbia.			
Ancona	Iesi	C	—	1
Belluno	Belluno	C	—	1
Napoli	Cimitile	C	—	1
Id.	Gragnano	C	—	1
Id.	Napoli	C	—	8
Id.	Torre Annunziata	C	—	2
Siracusa	Canicattini Bagni	C	—	1
			—	15
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	8	—
Aquila degli Ab.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	—	1
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Guglionesi	O	2	—
Id.	Petrella Tifernina	E	1	—
Frosinone	Arce	O	1	—
Palermo	Ciminna	E	2	—
Parma	Noceto	E	—	1
Perugia	Perugia	O	2	—
Id.	Sellano	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	1	—
Id.	Fabro	O	—	2
Id.	Leonessa	O	—	14
Salerno	Sicignano degli Ab.	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
			23	18
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Raffadali	E	1	2
Bari	Andina	E	2	—
Catania	Caltagirone	E	—	2
Firenze	Firenze	E	—	1
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Littoria	Minturno	E	—	1
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Ateila di Napoli	E	—	1
Id.	Frignano	E	3	—
Id.	Aversa	E	1	5
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Casalnuovo di Napoli	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	1
Id.	Napoli	E	25	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	S. Paolo Bel Sito	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	2	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Id.	Visciano	E	1	—
Palermo	Altavilla Milicia	E	2	—
Id.	Bagheria	E	14	1
Id.	Balmonte Mezzagno	E	2	2
Id.	Casteldaccia	E	4	—
Id.	Carini	E	14	—
Id.	Ficarazzi	E	1	—
Id.	Mezzoiuso	E	3	1
Id.	Palermo	E	7	6
Id.	Partinico	E	1	2
Reggio di Cal.	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Capaccio	E	—	1
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Id.	Cava de' Tirreni	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	—	2
Id.	S. Valentino Torio	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Trapani	Alcarno	E	8	1
Id.	Castell. del Golfo	E	12	1
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Partanna	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	1	—
			119	85
	Agalassia contaggiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Bivona	O	1	—
			1	—
	Aborto epizootico.			
Ancona	Iesi	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	2	—
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Belluno	Sospirolo	B	—	1
Bologna	Malalbergo	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Argelato	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	1
Gorizia	Plezzo	B	3	2
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Livorno	Cecina	B	—	1
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Lucca	Viareggio	B	—	1
Massa Carrara	Licciana	E	2	—
Novara	Calasca Castiglione	B	12	—
Id.	Novara	B	—	1
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Carnobio	B	5	—
Id.	Macugnaga	B	2	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	4	—
Parma	Noceto	B	—	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	—	1
Pesaro Urbino	Fano	B	—	1
Potenza	Venosa	B	1	—
Reggio nell'Em.	Novellara	B	—	2
Roma	Roma	B	5	—
Rovigo	Crespino	B	1	—
Trento	San Michele	B	1	—
Treviso	Godega di S. Urbano	B	—	1
Udine	Pasiano Pordenone	B	1	—
Id.	Vito d'Asio	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	S. Michele al Taglia.	B	1	—
Vicenza	Quinto Vicentino	B	—	1
			57	18
	Tubercolosi bovina.			
Aquila degli Ab.	Sulmona	B	—	1
Bari	Andria	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Id.	Trani	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Modena	B	—	3
Roma	Roma	B	2	2
Treviso	Cessalto	B	1	—
Id.	Chiarano	B	1	—
			7	9
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Id.	Montefalcone Appen.	B	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
			2	1
	Influenza del cavallo.			
Cremona	Martignana Po	E	1	—
Ravenna	Brisighella	E	—	1
			1	1
	Difterite aviaria.			
Belluno	Falcade	P	—	1
Id.	Gosaldo	P	—	1
Firenze	Scarperia	P	—	1
Id.	Borgo S. Lorenzo	P	—	1
Gorizia	Gorizia	P	2	—
Piacenza	Piacenza	P	—	1
Pistoia	Pistoia	P	—	1
			2	6
	Colera dei polli.			
Imperia	San Remo	P	2	—
Padova	Padova	P	—	1
Id.	Saonara	P	—	1
Id.	Selvazzano	P	—	1
Udine	Pagagna	P	—	1
Id.	Pavia d'Udine	P	—	1
Id.	S. Maria La Longa	P	—	1
Id.	Udine	P	—	1
			2	7

RIEPILOGO

dal 16 ottobre al 31 ottobre 1936 - n. 20.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico . . .	24	87	48
2	Carbonchio sintomatico . .	6	8	16
3	Afta epizootica	26	103	28[illegible]
4	Malrossino dei suini . . .	25	47	81
5	Peste e setticemia dei suini	20	41	139
6	Morva	4	4	5
7	Rabbia	4	7	15
8	Rogna	10	19	41
9	Farcino criptococcico . .	11	46	154
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre) . .	1	1	1
11	Aborto epizootico	21	40	75
12	Tubercolosi bovina	6	10	2
13	Diarrea dei vitelli	1	3	3
14	Influenza del cavallo . . .	2	2	2
15	Difterite aviaria	5	7	8
16	Colera dei polli	8	8	9

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. Suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(6034)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa rurale di Sartano (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Sartano (Cosenza);

Dispone:

Il dott. Zito Pasquale è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Sartano (Cosenza) ed i sigg. Adorisio Pasquale, Vilardi Luigi e Pirri Alfredo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6244)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Abram Mario fu Matteo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petrovia (Pola) ed i sigg. Picciola Marco fu Giuseppe, Commisso Marco fu Antonio e Tomizza Nicolò sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6246)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Terrazzo.

L'anno 1936, XV dell'Era fascista, in Terrazzo, nella sede della Cassa rurale predetta, addì 13 dicembre alle ore 15, ha avuto luogo la riunione dei membri del Comitato di sorveglianza in persona dei signori: Ferrigato Andrea Giovanni, Tognolo Pietro e Todesco Albino nominati con provvedimento 20 novembre 1936-XV del Capo dell'Ispettorato istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per lo esercizio del credito, pubblicato il 3 dicembre successivo nel n. 280 della *Gazzetta Ufficiale*. E' presente anche il commissario straordinario avv. F. Volpe.

I membri convenuti, riportandosi al decreto 20 novembre 1936, n. 125, del Capo del Governo fascista, col quale venivano dichiarati sciolti gli organi amministrativi e sindacali della Cassa rurale prenominata, nonchè al provvedimento pari data del Capo dell'Ispettorato che designava a commissario straordinario il sig. avv. F. Volpe e quali membri del Comitato di sorveglianza i signori sopra elencati, stabiliscono di procedere alla nomina del presidente del Comitato stesso a sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Procedutosi alla votazione, è stato eletto il sig. Ferrigato Andrea Giovanni, il quale accetta l'incarico dicendosi edotto delle mansioni e delle responsabilità inerenti alla carica assunta. Redatto il presente verbale alla continua presenza degli intervenuti, viene quindi dagli stessi sottoscritto in segno di approvazione.

Ferrigato Andrea Giovanni - Tognolo Pietro - Todesco Albino.

Il commissario straordinario: avv. *F. Volpe.*

(6247)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 68 del R. decreto-legge suddetto;

Nomina:

l'avv. Raffaele Sabelli, fu Giuseppe Maria, a commissario liquidatore, ed i signori geom. Felice Cerimele, di Raffaele, Eduardo Cerimele di Francesco e dott. Enrico d'Onofrio, fu Carlo Alberto, a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6256)

Sostituzione del commissario liquidatore e di uno dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 ottobre 1936-XV, n. 252, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 ottobre 1936-XV, numero 252, con il quale si è nominato l'avv. Domenico Greco, commissario liquidatore ed i signori Francesco Vergi, Francesco Caparra e cav. Pietro Fedele Rizzuto, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;

Considerato che i signori avv. Domenico Greco e cav. Pietro Fedele Rizzuto hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla loro sostituzione:

Dispone:

Il sig. avv. Antonio Rizzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro) in sostituzione del signor avv. Domenico Greco ed il sig. Comitangelo Giuseppe fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale stessa in sostituzione del cav. Pietro Fedele Rizzuto con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6262)

Cessione alla Banca Commerciale Italiana, al Credito Italiano, al Banco di Roma, al Banco di Napoli ed alla Banca Nazionale del Lavoro delle filiali della Sezione di credito ordinario del Credito Fondiario Sardo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vista la domanda presentata dal Credito Fondiario Sardo in ordine alla cessione delle 12 filiali della propria Sezione di credito ordinario, operanti in Sardegna;

Viste le convenzioni stipulate tra il predetto Istituto e le Aziende di credito cessionarie;

Visti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità alla deliberazione presa al riguardo dall'on. Comitato dei Ministri nella seduta del 5 dicembre 1936-XV;

Autorizza:

le sotto elencate aziende di credito a sostituirsi, a partire dal 1° gennaio 1937-XV, al Credito Fondiario Sardo nell'esercizio delle dodici filiali della propria Sezione di credito ordinario, in conformità delle convenzioni all'uopo stipulate tra gli interessati.

Conseguentemente:

1° la « Banca Commerciale Italiana », Società anonima, Banca di diritto pubblico, con sede in Milano, si sostituirà al Credito Fondiario Sardo nell'esercizio della filiale di S. Antiaco (provincia di Cagliari) e nell'esercizio delle filiali di Carloforte (provincia di Cagliari) e Sassari, incorporando queste ultime nelle proprie filiali già esistenti sulle due piazze;

2° il « Credito Italiano », Società anonima, Banca di diritto pubblico, con sede in Genova, si sostituirà al Credito Fondiario Sardo nell'esercizio delle filiali di Bosa e Lanusei (provincia di Nuoro) e nell'esercizio della filiale di Iglesias (provincia di Cagliari), incorporando quest'ultima nella propria filiale già esistente sulla piazza;

3° il « Banco di Roma », Società anonima, Banca di diritto pubblico, con sede in Roma, si sostituirà al Credito Fondiario Sardo nell'esercizio della filiale di Cagliari, incorporandola nella propria filiale già esistente sulla piazza;

4° il « Banco di Napoli », Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, si sostituirà al Credito Fondiario Sardo nell'esercizio della filiale di La Maddalena (provincia di Sassari) e nell'esercizio delle filiali di Tempio Pausania, Terranova Pausania (provincia di Sassari) e Nuoro, incorporando queste ultime nelle proprie filiali già esistenti sulle tre piazze;

5° la « Banca Nazionale del Lavoro », Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, si sostituirà al Credito Fondiario Sardo nell'esercizio della filiale di Alghero (provincia di Sassari), incorporandola nell'Agenzia che essa Banca è autorizzata ad istituire sulla piazza per la gestione dei servizi bancari presso il mercato del pesce.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, rubrica « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Roma, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6242)

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa alla emissione di obbligazioni « Serie speciale Gestione IRI-MARE »

Il giorno 19 dicembre 1936-XV, alle ore 17,30, nella sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Vittorio Veneto n. 89, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, composto dei signori:

Cav. gr. cr. prof. Alberto Beneduce, presidente,
Gr. uff. avv. Camillo Ara, vice presidente,
Gr. uff. dott. Paolo Grassi, consigliere,
Gr. uff. prof. Nicola Introna, consigliere,
Gr. uff. dott. Ignazio Mormino, consigliere,
Gr. uff. on. Gabriele Parolari, consigliere,

si è riunito al completo, scusata l'assenza del presidente. In sua vece assume la presidenza il vice presidente.

Sono presenti i sindaci effettivi:

Gr. uff. dott. Giovanni Belli.
Comm. dott. Mario Romanelli.
Cav. di gr. cr. Ugo Sirovich.

Interviene all'adunanza il direttore generale dott. Donato Menichella.

Assiste il segretario avv. Salvatore Pantano.

(*Omissis*).

Viene quindi approvato seduta stante il seguente testo di deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione

— visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, autorizzante la emissione di una speciale serie obbligazionaria denominata « Serie speciale Gestione IRI-MARE »;

— udite le comunicazioni della Presidenza,

delibera ad unanimità

di autorizzare la emissione di una serie speciale di obbligazioni denominata « Serie speciale Gestione IRI-MARE » alla quale sarà applicato il seguente regolamento:

I. — L'emissione « Serie speciale Gestione IRI-MARE » è costituita da n. 1.800.000 obbligazioni del valore nominale di L. 500 cadauna, pari, in complesso, al capitale nominale di L. 900.000.000.

Le obbligazioni sono emesse in corrispondenza di n. 1.800.000 azioni, da nominali L. 500 cadauna della Società Finanziaria Marittima (FINMARE), anonima con sede in Roma, con capitale di L. 900.000.000, azioni costituite presso l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) in gestione speciale ai sensi del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082.

II. — Le azioni della FINMARE costituite in gestione speciale sono intestate all'I.R.I., il quale non potrà venderle nè costituirle in pegno, nè in altro modo vincolarle.

I dividendi delle azioni costituite in gestione speciale sono di spettanza dell'I.R.I. e l'ammontare netto di essi è utilizzato dall'I.R.I. per il pagamento ai portatori delle obbligazioni « Serie speciale Gestione IRI-MARE » ad ogni semestre di quanto loro dovuto a termini del successivo art. IV.

L'I.R.I. esercita in nome proprio tutti i diritti inerenti al possesso delle azioni costituite in gestione speciale, ivi compreso il diritto di voto.

III. — Le obbligazioni, del valore nominale di L. 500 cadauna possono essere rappresentate nella circolazione da titoli di 1, 5, 10, 25 e 100 obbligazioni e portano progressivamente i numeri da 1 a 1.800.000.

I titoli portano la firma autografa o in facsimile del presidente dell'I.R.I., di un amministratore e di uno dei sindaci nominati dal Ministro per le finanze a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, nonchè il bollo a secco dell'Istituto.

E' ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa. I certificati nominativi possono comprendere un numero qualsiasi di obbligazioni.

IV. — Le obbligazioni godono dei seguenti diritti:

a) di un interesse fisso del 4,50 per cento annuo sul valore nominale pagabile dall'I.R.I. in via posticipata, mediante cedole semestrali, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° luglio 1937-XV;

b) di una maggiorazione di interessi uguali al 75 per cento della differenza tra l'interesse fisso del 4,50 per cento ed il dividendo netto effettivamente percepito dall'I.R.I. sulle corrispondenti azioni della FINMARE costituite in gestione speciale. Tale eventuale maggiorazione di interessi sarà pagata in una sola volta per anno, in via posticipata, insieme con la cedola maturata dopo l'incasso del dividendo, mediante distacco di apposito tagliando;

c) di partecipare alle eventuali assegnazioni di riserve e di ogni altro accessorio che, oltre il dividendo, la FINMARE facesse ai propri azionisti. Tali assegnazioni saranno, per la parte netta effettivamente incassata dall'I.R.I. sulle azioni costituite in gestione speciale, attribuite per il 75 per cento ai portatori delle corrispondenti obbligazioni. Il pagamento sarà effettuato a cura dell'I.R.I., insieme con la cedola maturata dopo l'incasso delle assegnazioni stesse;

d) di optare per il parziale tramutamento in azioni della FINMARE secondo le norme del successivo art. V.

V. — E' riservata ai portatori delle obbligazioni l'opzione di tramutarle in qualsiasi tempo in azioni della FINMARE in misura corrispondente alla metà del valore nominale delle obbligazioni medesime.

L'opzione non potrà essere esercitata che per un numero pari di obbligazioni, le quali, a tal fine, dovranno essere consegnate ad una delle casse che saranno incaricate dall'I.R.I.

In cambio di tali obbligazioni, saranno consegnate all'optante tante azioni della FINMARE, da prelevarsi dalla gestione speciale, per un valore nominale complessivo pari alla metà del valore nominale delle obbligazioni medesime e, per la residua metà, altre ob-

bligazioni IRI-MARE che avranno lo stesso godimento e tutti i diritti di quelle presentate per l'opzione, ma non potranno ulteriormente servire per l'esercizio dell'opzione stessa. Queste obbligazioni porteranno una speciale numerazione o particolari contrassegni per distinguerle da quelle che non hanno ancora esercitato l'opzione.

All'atto dell'esercizio dell'opzione dovrà essere rimborsato all'I.R.I. l'importo delle cedole di interesse 4,50 per cento pagato durante il periodo successivo alla data di godimento delle azioni FINMARE, relativamente alla metà delle obbligazioni presentate.

Restano invece acquisiti all'optante i tagliandi di maggiorazione relativi alla metà delle obbligazioni presentate per la opzione e riferentisi all'esercizio della FINMARE chiuso anteriormente alla data dell'opzione.

VI. — Il prestito sarà rimborsato nel termine massimo di anni venti a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Alla scadenza del prestito, l'I.R.I. pagherà al portatore delle obbligazioni, oltre all'importo nominale delle medesime, una somma pari alla quota parte della riserva legale (art. 182 codice di commercio) della FINMARE, riferibile alle azioni corrispondenti alle obbligazioni da ritirare, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

L'I.R.I. avrà peraltro facoltà, trascorsi cinque anni dalla data di emissione, di procedere, previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del prestito.

Tanto nel caso di rimborso totale, quanto nel caso di rimborso parziale, da farsi mediante sorteggio, dovrà essere fissato, in detto avviso, per le obbligazioni per le quali ancora non sia stata esercitata la opzione, un termine non inferiore ad un mese per esercitarla.

Al portatore delle obbligazioni è dovuto, nel caso del rimborso anticipato, oltre a quanto spetta a norma del secondo comma del presente articolo, un premio pari al 5 % del valore nominale delle obbligazioni rimborsate.

Nel caso di rimborso parziale, le obbligazioni da rimborsare saranno determinate mediante sorteggio, secondo le norme del successivo art. VIII, in misura proporzionale fra le obbligazioni originariamente emesse, rimaste in circolazione al termine del mese suddetto, e quelle rilasciate a seguito dell'esercizio della opzione.

Le azioni della FINMARE della gestione speciale, corrispondenti alle obbligazioni delle quali l'I.R.I. abbia effettuato il rimborso anticipato, sono restituite in libera disponibilità dell'I.R.I. e vengono scaricate dalla gestione speciale.

VII. — Nel caso di riduzione del capitale azionario della FINMARE, anche dipendente da rimborso, le obbligazioni in circolazione dovranno essere diminuite a cura dell'I.R.I., di un importo nominale uguale all'ammontare della riduzione di capitale riferibile alle azioni che residueranno in gestione speciale un mese dopo che la deliberazione di riduzione del capitale della FINMARE sia diventata esecutiva.

Il ritiro delle obbligazioni verrà effettuato sia mediante acquisti sul mercato, sia mediante sorteggio.

Nel caso di sorteggio, esso non potrà essere effettuato se non dopo trascorso un mese dalla data nella quale sia divenuta esecutiva la deliberazione della FINMARE che provveda alla riduzione di capitale, anche se dipendente da parziale rimborso dello stesso.

All'obbligazionista che eserciti l'opzione durante tale periodo di un mese, saranno consegnate tante azioni della FINMARE quante gli sarebbero state consegnate se egli avesse esercitato l'opzione prima della deliberazione di riduzione del capitale, salva l'aggiunta di quanto sulle medesime azioni abbia eventualmente incassato l'I.R.I., a seguito del rimborso di capitale effettuato.

Trascorso il mese di cui sopra, l'esercizio del diritto di opzione resterà sospeso fino a quando, non essendosi provveduto per acquisti sul mercato, il numero delle obbligazioni in circolazione non sia stato diminuito, per sorteggio, secondo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Tale diminuzione dovrà essere effettuata in misura proporzionale fra le obbligazioni originariamente emesse che siano in circolazione al termine del mese di cui sopra, e quelle rilasciate a seguito dell'esercizio dell'opzione.

Eseguito il sorteggio, potrà nuovamente esercitarsi il diritto di opzione di cui all'art. IV e, per la quota azionaria spettante agli aventi diritto, saranno consegnate tante nuove azioni FINMARE, che abbiano complessivamente un valore nominale sempre pari alla metà del valore nominale delle obbligazioni optanti.

VIII. — I sorteggi delle obbligazioni previsti dagli articoli VI e VII saranno effettuati, previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'intervento di pubblico notaio alla presenza di un delegato del Ministro per le finanze. I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*Omissis*).

Il presente estratto è in conformità dell'originale trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Il segretario del Consiglio di amministrazione:
Salvatore Pantano.

(6266)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 18 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1935, registro n. 5 Aeronautica, foglio numero 290, col quale è stato indetto un concorso per esami a 18 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1936, registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 247, col quale il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 12 del giorno 29 febbraio 1936;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1936, registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 233, col quale è stata, tra l'altro, nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1936, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 173, relativo alla sostituzione, nella Commissione esaminatrice, del direttore capo divisione comm. dott. Re Eugenio, assente per motivi di salute, col direttore capo divisione comm. dott. Pallotta Italo, a decorrere dal 7 novembre 1936;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso a 18 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1935-XIV:

1°	Barone Nicola	con punti 95 —	su 100
2°	La Barbera Gaspare	» 93,66	» 100
3°	Cerbo Francesco	» 92 —	» 100
4°	Milone Alberto	» 91,66	» 100
5°	Cessari Alfonso	» 91,33	» 100
6°	Ferrari Giuseppe	» 88,66	» 100
7°	Barabini Carmelo	» 88,33	» 100
8°	Riccioni Vincenzo	» 85,66	» 100
9°	Milano Giorgio	» 85 —	» 100
10°	Diaz Mariano	» 84,53	» 100
11°	Agresti Vincenzo	» 84,33	» 100
12°	Russo Giuseppe	» 83,53	» 100
13°	Giacobbo-Scavo Renato	» 83,33	» 100
14°	Seri Brunetto	» 82,66	» 100
15°	Douglas Scotti Lorenzo	» 82,33	» 100
16°	Morici Salvatore	» 81,40	» 100
17°	Cucci Alfonso	» 81,20	» 100
18°	Pinto Ottavio	» 81 —	» 100
19°	Trapani Giovanni	» 80,33	» 100
20°	Santa Maria Luigi	» 77,40	» 100
21°	Caruso Angelo	» 77,20	» 100
22°	Martinez Enrico	» 77 —	» 100
23°	De Francisci Pietro	» 75,26	» 100
24°	De Ruggieri Giuseppe	» 75 —	» 100
25°	Sotgiu Giovanni	» 73 —	» 100
26°	Serio Francesco	» 72,33	» 100
27°	Daniele Giangiorgio	» 72 —	» 100
28°	Muti Guido	» 71,66	» 100
29°	Dattoli Domenico	» 71,53	» 100
30°	Cammarosano Giorgio	» 71,33	» 100
31°	Pitzorno Mario	» 71,20	» 100

32° Giglio Rizzone Vincenzo . . . con punti 71 — su 100
33° Ciaffardoni Telesforo . . . » 70,40 » 100
34° Schiazzano Vittorio . . . . » 70,33 » 100
35° Maturo Pio . . . . . . » 68,20 » 100
36° Landini Costanzo . . . . » 68 — » 100
37° Gallici Luigi . . . . . . » 67,40 » 100
38° Buonocore Giuseppe . . . . » 67,33 » 100
39° Mancini Alfonso. . . . . » 67,20 » 100
40° Cerri Alberto . . . . . » 67 — » 100
41° Pistillo Gaetano . . . . . » 66,40 » 100
42° De Sanctis Italo . . . . . » 66 — » 100
43° Formica Giuseppe, marcia su Roma, iscritto al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922 . . » 65 — » 100
44° Cerchiai Danilo . . . . . . » 65 — » 100

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(6206)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i propri decreti n. 8368 in data 12 giugno 1936-XIV, col quale veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1935 per n. 12 posti vacanti di medico condotto e n. 8526 del 12 giugno 1936-XIV, relativo alla dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso;

Considerato che i dottori dichiarati vincitori per la condotta di Scurzolengo e per la prima condotta di Villafranca hanno dichiarato di non accettare la nomina alle predette condotte; che il dott. Robba Alessandro, nominato medico condotto titolare del Consorzio Albugnano-Berzano S. Pietro ha optato per la seconda condotta di Villafranca;

Considerato, inoltre, che i concorrenti che seguono immediatamente nella graduatoria ai dottori dichiarati vincitori col citato decreto n. 8526 del 12 giugno u. s. della condotta di Scurzolengo, della prima condotta di Villafranca e del Consorzio Albugnano-Berzano S. Pietro hanno tutti rinunziato alla nomina ad eccezione del dott. Cardinali Giuseppe per la prima condotta di Villafranca; del dott. Luigi Bertone per la condotta di Scurzolengo; del dottore Diotti Luigi per il Consorzio sanitario Albugnano-Berzano S. Pietro,

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cardinali Giuseppe è dichiarato vincitore della prima condotta di Villafranca; il dott. Bertone Luigi della condotta di Scurzolengo; il dott. Diotti Luigi del Consorzio medico Albugnano-Berzano S. Pietro.

I podestà di Villafranca, Scurzolengo e Albugnano sono incaricati, per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: BOLTRAFFIO.

(6210)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto 8 luglio 1936, n. 10778 col quale approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle condotte mediche vacanti nella Provincia, bandito il 31 maggio 1935;

Visto il decreto di pari data e numero col quale dichiara i vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto 4 corrente n. 17820 col quale i dottori Gibelli Giacomo, Riello Aldo e Diana Olderico, sono stati destinati ad altre condotte rimaste vacanti in seguito a rinuncia dei concorrenti che vi erano stati assegnati;

Visto che pertanto, sono rimaste libere le condotte di Baiardo, Vessalico, Rezzo e Mendatica;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Tenuto conto delle indicazioni fatte dai concorrenti nell'ordine di preferenza delle condotte poste a concorso;

Decreta:

Il dott. Allegro Luigi 13° classificato nella graduatoria surricordata, è dichiarato vincitore della condotta medica di Baiardo; il dott. Strata Girolamo, 14° classificato, è destinato vincitore della condotta di Vessalico; il dott. Mastrangelo Felice, 15° graduato, è dichiarato vincitore della condotta di Rezzo; ed il dott. Porcaro Carmine, 16° classificato, è dichiarato vincitore della condotta di Mendatica.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei comuni di Baiardo, Vessalico, Rezzo e Mendatica.

Imperia, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6208)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.